



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 621 DELL' 8 GIUGNO 2016

OGGETTO: Richiesta di parere presentata dal Segretario generale della città di Casoria (Napoli) sull'inconferibilità dell'incarico di amministratore unico della società *in house* Casoria Ambiente S.p.A. del comune di Casoria, comune superiore a 15.000 abitanti, nei confronti di un professionista già amministratore unico azienda municipalizzata di un comune inferiore ai 15.000 abitanti. **AG 12/2016/AC.**

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza dell'8 giugno 2016;

visto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

visto l'appunto dell'Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici (UPAG)

Considerato in fatto

Con nota acquisita al prot. n. 10114 del 21 gennaio 2016, il segretario generale della città di Casoria ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità una richiesta di parere in ordine alla fattispecie indicata in oggetto. Più precisamente, l'amministrazione locale riferisce che, nell'assemblea dei soci dell'11 gennaio 2016 della società Casoria Ambiente S.p.A. del comune di Casoria (Napoli) di circa 80.000 abitanti, è stato indicato quale amministratore unico l'avv. Mario Lettieri. Nella seduta di controllo analogo, convocata per la verifica di eventuali cause di inconferibilità, si è evidenziato che l'interessato ha tutt'ora in corso l'incarico di amministratore unico dell'azienda municipalizzata *in house* del comune di Casamicciola Terme (Napoli) comune di 8.375 abitanti. È, quindi, emerso il dubbio se, ai sensi dell'art. 7, co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, l'incarico di amministratore unico della società Casoria ambiente S.p.A. sia da ritenersi inconferibile, oppure, se avendo l'interessato in corso un incarico in un ente di dimensioni ridotte, il suddetto co.2, ultimo inciso e la citata lett. d) dell'art. 7 del decreto 39 non si debbano ritenere applicabili.

Ritenuto in diritto

L'art. 7, co. 2 lett. d) del decreto 39/2013 afferma che: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione».

Preliminarmente si osserva che, sul punto l'Autorità si esprime con la *faq* 7. 16, a tenore della quale: «Le ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013 trovano applicazione solo nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, salvo quanto previsto dalla prima parte del co. 2 del citato articolo».

Nel caso in esame, la società Casoria Ambiente S.p.A. e la società Multiservizi Casamicciola S.r.l. possono essere annoverate nella definizione di “enti di diritto privato in controllo pubblico”, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, in quanto enti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., nei quali alle pubbliche amministrazioni di riferimento sono riconosciuti poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Quanto al ruolo ricoperto dall'interessato, avv. Mario Lettieri, all'interno di tali società, si può senza dubbio ritenere che lo stesso possa rientrare nella definizione di cui all'art. 1 co.2 lett. l) del d.lgs. 39/2013, di “amministratore di enti di enti pubblici e enti di diritto privato in controllo pubblico” essendo amministratore unico di tali realtà societarie.

Per veder verificata la presunta fattispecie di inconfiribilità di cui al citato art. 7 co.2 lett. d) del decreto 39/2013 bisogna, quindi, valutare se, in provenienza, sia necessario che l'“ente di diritto privato in controllo pubblico” faccia riferimento ad un comune o ad una forma associativa tout court, ovvero a un comune o a una forma associativa tra comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

La fattispecie normativa richiamata nelle premesse si inserisce in quadro nel quale si impone un periodo di raffreddamento di due anni per coloro che vengono dal mondo della politica e che siano strettamente legati all'ente che conferisce l'incarico. In tal caso, dunque, il legislatore non stabilisce nulla in ordine al limite di abitanti delle realtà locali. Ciò trova una sua *ratio* nel fatto che la provenienza politica dell'ente che conferisce l'incarico è così vicina all'incarico da conferire, che il principio dei 15.000 abitanti non troverebbe alcuna giustificazione giuridica e arretrerebbe di fronte al principio dell'imparzialità dell'incarico in destinazione. In maniera diversa si comporta il legislatore, quando v'è una maggiore distanza anche geografica (nell'ambito della medesima regione) tra la provenienza politica e l'incarico amministrativo da conferire, in tal caso viene indicato espressamente il limite dei 15.00 abitanti, limite non menzionato in tema di provenienza dalla carica di amministratore di “enti di diritto privato in controllo pubblico”.

Nel caso in esame si deve aderire al criterio interpretativo secondo il quale “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, criterio fatto proprio dalla *FAQ* richiamata in premessa: la sola provenienza da un ente di diritto privato in controllo pubblico locale, indipendentemente dal fatto che l'ente locale abbia o meno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, determina, quindi, la sussistenza di una situazione di inconfiribilità, prevista dal citato art. 7, co. 2 lett. d) del decreto 39/2013.

Si ritiene, quindi, sussistente la situazione di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 7, co.2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, nel caso in cui la provenienza dell'incarico di amministratore di ente di diritto privato in



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

controllo pubblico si riferisca ad un comune o una forma associativa la cui popolazione non sia superiore ai 15.000 abitanti.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO

- delibera la sussistenza della situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, nel caso in cui la provenienza dell'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico si riferisca ad un comune o una forma associativa la cui popolazione non sia superiore ai 15.000 abitanti;

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 giugno 2016

Il Segretario, Maria Esposito